Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1650

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANTANGELO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI e MARTON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2014

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Le isole minori rappresentano una preziosa risorsa dal punto di vista culturale, paesaggistico, turistico ed economico per l'Italia e per l'intero Mediterraneo.

La realtà insulare costituisce altresì un elemento di fondamentale attrattiva della nostra penisola. Inoltre è importante evidenziare le opportunità di sviluppo economico di aree marginali legato a progetti di tutela e valorizzazione della natura, che può avere ricadute positive sull'ecosistema antistante.

Le isole minori sono presenti in sette Regioni: Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana e sono costituite da 36 comuni, estendendosi per una superficie di Kmq. 919,19. Esse interessano una popolazione di circa 220.000 abitanti.

La necessità di provvedere ad una profonda analisi e alla seguente revisione della disciplina sulle isole minori risulta dettata, altresì, da esigenze economiche e territoriali. È noto che per la particolare posizione esse si trovano collocate in un contesto geografico-politico peculiare e pertanto meritevole di differente considerazione rispetto alla normativa ordinaria.

Le isole minori non possono trovarsi in condizione di subalternità rispetto alle regioni di appartenenza, e, in generale, al resto del territorio nazionale.

È compito dello Stato farsi carico della rimozione degli ostacoli che si frappongono a tale separazione e di eliminare le sperequazioni che spesso rendono la vita meno agiata nelle isole stesse.

Emerge l'esigenza di una legislazione speciale, non meramente equiparabile a quella di cui il legislatore costituzionale ha ritenuto di dover dotare le regioni a statuto speciale, ma tenendo conto dell'ulteriore extra-ordinarietà di tali realtà micro-realtà locali.

Ed è proprio per queste peculiarità, che risultano ulteriormente differenziate tra le diverse piccole isole del nostro territorio, che si impone una speciale disciplina al fine di realizzare un agire comune e quindi rafforzato, per meglio trattare i problemi delle medesime realtà locali.

All'assenza di una disciplina uniforme è stato posto rimedio con provvedimenti sporadici ed eccezionali, con agevolazioni fiscali episodiche e frammentarie, spesso al fine di porre rimedio ad uno stato di emergenza in cui l'isola già versava. Risulta necessario porre opportuni rimedi che permettano di intervenire anche in via preventiva. Una corretta prevenzione si può ottenere solo con una legge quadro che disponga l'organizzazione della vita insulare e la disciplina di tutti quei settori che si ripercuotono su di essa.

È necessario che le isole minori godano di una maggiore autonomia finanziaria, che consenta loro di amministrarsi e di poter affrontare tempestivamente, anche se solo temporaneamente, qualsiasi emergenza si presenti.

Esse hanno altresì la necessità di godere di vere e proprie guarentigie generali finalizzate a risolvere le problematiche che per la terraferma possono essere facilmente superabili, mentre per le isole appaiono spesso insormontabili. Eventi di lieve entità possono, infatti, portare a gravi scompensi, causando il totale scollegamento dalla terraferma anche per periodi prolungati di tempo.

Il presente disegno di legge tiene in forte considerazione le suddette esigenze e in-

tende provvedere a rimuovere ogni forma di ostacolo al pieno godimento dei diritti della popolazione insulare.

È prevista la possibilità di creare presidi ospedalieri che garantiscano servizi di pronto intervento, di prima necessità e di strutture per garantire la natalità nell'isola e le cure chemioterapiche. Viene posto assoluto rilievo alla fruizione e alla tutela della natura e dell'ambiente naturale, allo sviluppo del turismo e delle attività culturali locali legate al territorio, con la creazione di distretti culturali locali.

È inoltre prevista la dotazione di eliporti e mezzi per l'elisoccorso e la predisposizione di un sistema di fiscalità agevolata.

Ad un maggiore rispetto dell'ecosistema e degli oneri dei comuni di appartenenza è orientata la creazione di un piccolo sistema locale di smaltimento dei rifiuti non pericolosi al fine di non gravare le casse comunali dei costi di trasporto ad essi relativi e l'individuazione di siti idonei allo svolgimento di tali attività affinché queste non incidano negativamente sulla salubrità dell'ambiente e del paesaggio.

Il presente disegno di legge intende inoltre potenziare i bacini e le strutture portuali, al fine di garantire l'approdo anche in presenza di avverse condizioni meteorologiche; la costituzione di presidi permanenti di protezione civile, la creazione di strumenti atti alla semplificazione delle procedure amministrative.

Concludendo, il presente provvedimento consentirebbe la realizzazione di tutti gli obiettivi in partenza esplicitati e la risoluzione delle problematiche sopra esposte al fine di garantire la corretta applicazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale garantito dall'articolo 3 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. Le isole minori del territorio nazionale di cui all'allegato A costituiscono un patrimonio universale europeo nonché una risorsa naturale di notevole valore da tutelare, conservare e valorizzare nell'ambito della gestione del territorio e dell'esecuzione di interventi organici e programmati per la crescita socio-economica delle popolazioni ivi residenti, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica nonché di quelle relative alla tutela dei beni storico-culturali, paesistici, archeologici.

2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni adeguano la loro normativa ai principi e agli obiettivi dell'Unione europea in materia di isole minori, tra i quali la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per migliorare i divari dei servizi infrastrutturali e amministrativi, rispetto alle regioni e ai territori maggiormente sviluppati, in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sull'Unione europea.

3. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la loro

normativa ai princìpi e agli obiettivi sanciti dall'Unione europea in tema di aree fragili quali la montagna e le regioni insulari, ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sull'Unione europea.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.

(Obiettivi di sviluppo e valorizzazione)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle competenze loro affidate, garantiscono nelle isole minori interventi ed adeguati finanziamenti volti a:

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute ed ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidí sanitari speciali, al diritto allo studio ed alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche adeguate a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su larga banda, per la tele-medicina, il tele-lavoro, la tele-formazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi;

d) garantire servizi di trasporto per il rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità;

e) favorire il turismo;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO2, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelle legate al contenimento energetico e all'impiego delle fonti rinnovabili energetiche;

h) attivare sistemi di gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;

i) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

l) valorizzare i beni culturali, demaniali ed ambientali trasferendo, ove necessario, la proprietà dei beni in possesso delle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

m) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture;

n) promuovere ed incentivare le attività tipiche delle isole, la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attra-

verso la riduzione degli oneri finanziari, il costo dei trasporti delle merci, la semplificazione delle procedure burocratiche;

o) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Art. 3.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di membro alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazione.

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

3. Il Documento unico di programmazIone isole minori, di seguito denominato DUPIM, è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fme di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere alloro finanziamento con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

7. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problemati-

che relative alle isole minori, in numero non superiore a sette;

b) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

c) dal presidente dell'ANCIM e da sei sindaci designati dalla medesima Associazione.

8. Il Comitato approva il DUPIM e i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati.

9. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispone il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi del comma, lettera *b)*.

10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi del comma 7, lettera *c)*.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2014-2020, in conformità a quanto previsto al comma 7, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 4.

(Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, per interventi a

favore delle isole minori di cui all'allegato A.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziate per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate.

Art. 5.

(Fiscalità di sviluppo)

1. I comuni delle isole di cui all'allegato A, individuano, in conformità con il diritto europeo e la normativa regionale, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili, ovvero di attività d'impresa che non perseguano come unico obbiettivo quello del profitto, bensì impostino la propria attività su valori sociali, etici ed ambientali.

2. I comuni delle isole di cui all'allegato A possono stabilire ed applicare uno o più tributi propri in riferimento a particolari fini quali opere pubbliche, investimenti pluriennali in servizi sociali o eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. I tributi di cui al comma 2:

a) possono essere applicati solo per il periodo necessario all'attuazione del progetto o dei progetti in riferimento ai quali sono istituiti;

b) non possono comunque essere applicati ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (lRPEF) sia inferiore a euro 15.000;

c) prevedono distinte aliquote di applicazione con carattere di progressività, fermo restando che l'aliquota massima non può comunque superare lo 0,5 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

Art. 6.

(Fondo pe la perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, la rete idrica, elettrica e delle strutture portuali ed aeroportuali, ove esistenti.

2. Al fine di agevolare la ricognizione di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui al comma 1 inviano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una sintetica relazione accompagnata da schede sinottiche per ogni singolo settore indicando i bisogni di interventi infrastrutturali, eventuali progetti esistenti, la loro priorità e la loro quantificazione finanziaria.

Art. 7.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbani-

stici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i comuni delle isole minori di cui al comma 1 presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, le sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, entro il mese di dicembre di ogni anno, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministri competenti adeguati progetti aventi ad oggetto gli interventi relativi all'anno successivo o ad una pluralità di anni. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo.

5. I Ministeri competenti, di intesa con le regioni e i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire ad eventuali carenze, le stesse amministrazioni, ciascuna per la propria competenza, organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 8.

(Misure per migliorare i servizi sanitari)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono alle popolazioni residenti e ai turisti nelle isole minori il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta delle emergenze e delle urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

3. È garantita per l'intero arco di tempo annuale, in ogni isola, ed in proporzione alla popolazione residente anche alla luce dei flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

4. Sono mantenuti, anche in deroga alla normativa vigente, i punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A, implementando le adeguate professionalità e dotazioni strumentali anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità ed il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari, in centri di livello avanzato.

5. Le regioni comprendenti isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono ade-

guati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi sia nell'immediato *post-partum* che in fase prenatale.

6. In ogni comune insulare, nei comuni pluri-insulari su ogni isola del comune o su ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio è garantita la presenza di presìdi territoriali organizzati in grado di prendere in carico il percorso della emergenza urgenza, di erogare i servizi delle cure primarie e della gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

7. Sono previsti, per i medici in servizio nelle isole siciliane, adeguati opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza anche finalizzati a servizi di telemedicina.

Art. 9.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Le regioni territorialmente competenti concordano con lo Stato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedimenti atti a garantire che al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo, che abbia fatto espressa richiesta di servizio nelle istituzioni scolastiche delle isole di cui all'allegato A e che dimostri di possedere la contestuale residenza e l'abituale dimora nei territori in cui tali istituzioni sono situate, sia attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.

2. Al personale direttivo, docente ausiliario di ruolo non residente ed assunto a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, purché presti effettivo servizio in modo continuativo nelle istituzioni scolasti-

che delle isole di cui all'allegato A, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:

a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;

b) equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nei periodi in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentono al personale pendolare di essere presente con continuità, gli incentivi di cui al comma 2 sono concessi ai docenti che dimostrano di stabilire il proprio domicilio nel periodo di espletamento del servizio.

4. Il servizio effettivamente prestato, in modo continuativo, dal personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in istituzioni scolastiche delle isole di cui all'allegato A, anche assegnato a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado, è valutato dalle regioni territorialmente competenti in misura doppia.

5. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d'istituto.

6. I comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono l'integrazione di cooperative didattiche e di altre forme associative o consortili locali a supporto dell'attività scolastica.

7. Al fine di garantire il diritto allo studio di studenti residenti in zone geograficamente disagiate, la regioni riconoscono la possibilità di mantenere la personalità giuridica, anche con un numero inferiore a 400 studenti, alle istituzioni scolastiche presenti sulle isole minori e sugli arcipelaghi di isole minori di cui all'allegato A, qualora siano le uniche agenzie formative e non esistano altri presidi formativi nelle isole vicine.

Art. 10.

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del Protocollo d'intesa tra ANCIM e Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto in data 5 ottobre 2012, e ferme restando le vigenti disposizioni, qualora nel territorio di un comune avente sede in una delle isole di cui all'allegato A ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi è istituito, d'intesa con la regioni territorialmente competenti, un presidio permanente di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione del presidio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il Sindaco del comune interessato può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi ed in attesa degli stanziamenti ad esse finalizzati i comuni delle isole di cui all'allegato A prevedono la costituzione di un fondo per le emergenze, che è reintegrato a valere sugli stanziamenti successivamente disposti dallo Stato per le medesime finalità.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della Protezione civile e della regione.

Art. 11.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e di elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, singoli od associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università ed istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A attivano, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri che non siano di mera valutazione creditizia ma di efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

Art. 12.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione delle priorità riguardanti il trasporto marittimo da e per le isole minori di cui all'allegato A, al fine di garantire la continuità dei trasporti con la terraferma e di incrementare l'attività turistica, le regioni territorialmente competenti convocano e presiedono almeno una volta l'anno

una Conferenza di servizi relativa al sistema di trasporti con riferimento ai collegamenti marittimi ed aerei con le isole minori. Alla Conferenza possono prendere parte tutti i soggetti coinvolti nella gestione di tali collegamenti.

2. Le regioni definiscono, altresì, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali, adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 6, costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2014-2020, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

3. Le regioni bandiscono le gare per l'affidamento minimo quinquennale del servizio pubblico di collegamento marittimo da e per le isole minori per merci e passeggeri.

4. Le regioni territorialmente competenti adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:

a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;

b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;

c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 13.

(Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale)

1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale presente nelle isole minori di cui all'allegato A e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla

mediazione e garantendo una equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, in ottemperanza della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.

3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti ed i connessi oneri finanziari, commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.

Art. 14.

(Piano per l'assetto idrogeologico)

1. Al fine della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori, e per la necessità di non disperdere il patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative ai Piani per l'assetto idrogeologico, in accordo

con i comuni competenti e le comunità isolane.

Art. 15.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti i comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico.

2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 16.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. Le entrate derivanti dalla gestione del demanio trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento

ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.

3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori.

Art. 17.

(Piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili)

1. Sentiti i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti, di concerto con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, predispongono un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Art. 18.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizione della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata ad adottare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A
(Articolo 1)

ELENCO DELLE ISOLE MINORI

Prov.	Isola	Abit.	Sup. Kmp.	Ab./Kmq.
AG	Lampedusa	3.991	20.2	197
AG	Linosa	392	5.3	73
CI	San Pietro	6.849	50	136
FG	Capraia	-	1	1
FG	San Domino	210	2.5	84
FG	San Nicola	136	1	136
GR	Giannutri	3	2.32	1
GR	Giglio	1.711	21	81
LI	Capraia	323	19	17
LI	Gorgona	135	2.23	60
LI	Elba	31.660	223	142
LI	Pianosa	-	10	-
LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano	-	0.5	-
LT	Ventotene	508	1.5	338
ME	Alicudi	129	5.1	25
ME	Filicudi	160	9.5	16
ME	Lipari	8.652	37.6	230
ME	Panarea	268	3.4	78
ME	Salina	2.193	26.8	81
ME	Stromboli	393	12.6	31
ME	Vulacano	434	21	20
NA	Capri	14.117	10.26	1.376

Prov.	Isola	Abit.	Sup. Kmp.	Ab./Kmq.
NA	Ischia	62.800	46.3	1.356
NA	Procida	10.614	4.1	2.588
OT	Caprera	73	15.7	4
OT	La Maddalena	10.724	19.6	547
OT	Molara (Olbia)	-	-	-
OT	Razzoli (La Maddalena)	-	-	-
OT	Santa Maria	-	-	-
OT	Santo Stefano	-	2	-
OT	Spargi	-	1.7	-
OT	Tavolara	-	6	-
PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SS	Asinara	300	51.9	5
TP	Favignana	3.666	19	192
TP	Levanzo	229	5.6	41
TP	Marettimo	822	12.3	67
TP	Pantelleria	8.327	84.5	98.54